

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEI GIOVANI

Art. 1. Istituzione e composizione.

1. Il Consiglio Comunale, in ottemperanza alla già avvenuta ratifica della “Carta Europea per la partecipazione dei Giovani alla Vita Sociale” e seguendone le linee in quanto alla definizione degli ambiti di azione dell’organo, istituisce con apposita deliberazione, la Consulta dei Giovani.

Queste sono le sue finalità:

- a. fornire ai giovani l’accesso a concrete forme di partecipazione nell’amministrazione della vita pubblica locale, offrendo loro i mezzi, il luogo, la possibilità ed il sostegno per intervenire nelle decisioni e influenzarle e per elaborare progetti, attività ed iniziative volte a contribuire alla costituzione di una società che risponda in modo adeguato alle crescenti aspettative;
 - b. dare ai giovani l’opportunità di esprimere le proprie idee, di formulare proposte operative all’Amministrazione Comunale e nel contempo permettere a quest’ultima di consultare i giovani su questioni specifiche;
 - c. incrementare le occasioni di confronto e di collaborazione dell’Amministrazione con le varie associazioni ed organizzazioni attive sul territorio;
 - d. promuovere, anche avvalendosi di costruttivi e collaborativi rapporti con gli Istituti scolastici, politiche per la gioventù nei campi della cultura, dello sport, della creatività artistica, della prevenzione sociale, del disagio giovanile, della promozione della salute, del rispetto dell’ambiente, del tempo libero e del divertimento;
 - e. mantenere i giovani informati sui temi che li riguardano, fornire assistenza per la realizzazione dei loro progetti, promuovere e valorizzare le attività di volontariato;
 - f. evitare comportamento di discriminazione nei confronti di qualsiasi tipo di minoranza, creare occasioni di condivisione delle conoscenze e delle esperienze derivanti dagli scambi internazionali degli studenti, fare sviluppare nei giovani la consapevolezza della dimensione europea della propria cittadinanza.
2. La Consulta Giovani è un organo con funzioni consultive, propositive ed organizzative. E’ composta da un minimo di cinque ad un massimo di 20 membri di età compresa tra i sedici ed i trent’anni. Ne fanno parte di diritto i Consiglieri Comunali compresi in tale fascia d’età. L’Assessore alle Politiche Giovanili e l’Assessore alle Politiche Sociali.
I nominativi dei membri esterni sono designati dal Sindaco, previa consultazione con i membri di diritto ed i capigruppo consiliari. Chiunque risponda ai requisiti di età sopra specificati può volontariamente proporsi come membro della Commissione in oggetto, dandone notizia anche in via informale al Sindaco o al Presidente della Commissione che, considerando il numero dei membri già operativi, valutano la possibilità di inserimento.
 3. Tutti i Consiglieri, di diritto e nominati, partecipano alle votazioni. Solamente in caso di parità di voto prevale la posizione sostenuta dall’Assessore alle Politiche Giovanili.
 4. La Consulta dei Giovani dura in carica fino allo scioglimento del Consiglio Comunale.
 5. La Consulta dei Giovani, tramite i membri di diritto o il Sindaco, presenta al Consiglio Comunale le determinazioni adottate sugli argomenti sottoposti al suo esame.

Art. 2 Insediamento.

1. La seduta per l’insediamento della Consulta dei Giovani è convocata e presieduta dal Sindaco.
2. Nella prima adunanza si procede con due votazioni separate alle elezioni del Presidente e del Vice Presidente; se fanno parte della Consulta almeno due membri di diritto, ad essi devono essere assegnate per voto le cariche appena indicate, salvo loro spontanea rinuncia.

3. A parità di voti risulta eletto il Consigliere scelto, tra i due, dal Sindaco.
4. Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Qualora siano assenti sia il Presidente che il Vice Presidente, la presidenza è assunta dal Consigliere più giovane tra i partecipanti.

3. Funzionamento e decisioni.

1. Il Presidente ha facoltà di convocare la Consulta, informando degli argomenti di discussione, sentito il Vice Presidente e di presiederne le adunanze.
2. La convocazione può avvenire anche per via informale, ma almeno cinque giorni prima dell'adunanza.
3. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno tre Consiglieri.
4. Le decisioni della Consulta sono valide allorché vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti.
5. Il Presidente redige i verbali delle riunioni e li trasmette in copia al Sindaco, oltre che a tutti coloro cui, di volta in volta, ritiene opportuno siano trasmessi.

4. Rapporti con il Comune.

1. Per il funzionamento delle attività proposte dalla Consulta dei Giovani, l'Amministrazione Comunale si impegna a prevedere apposito capitolo di spesa, da determinarsi annualmente in sede di bilancio in relazione alla compatibilità finanziaria dello stesso.
2. L'assegnazione e gestione dei suddetti fondi è rimessa al competente Assessorato nell'ambito dei programmi ed indirizzi elaborati dalla Consulta dei Giovani.